



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 06/07/2021

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 3.5.2016, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 27.000,00, da rimborsare in 120 rate da € 225,00. Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 31.3.2018, dopo il pagamento della rata n. 22.

La ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 716,62 erogati a titolo di commissioni.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo – in via preliminare – che il reclamo sarebbe stato presentato in mancanza di idonea procura, avendo il ricorrente prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente. Il ricorso dovrebbe dunque essere dichiarato irricevibile. Nel merito, sostiene che il contratto distinguerebbe in maniera chiara e trasparente gli oneri *recurring* da quelli *up-front*. Inoltre, afferma che le commissioni pari ad € 877,50 sono indicate al punto 3.1 del SECCI. Il costo sarebbe relativo ai “*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*” (pari ad Euro 877,50). Tali commissioni non rientrerebbero quindi nella sua disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore. Infine, contesta l'applicabilità della sentenza della Corte di giustizia *Lexitor* fra privati. Alla luce di quanto esposto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.



DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Si rileva come l'eccezione formulata dall'intermediario in ordine alla mancata autenticazione della sottoscrizione sulla procura allegata al reclamo sia da ritenersi infondata non essendo necessaria una procura autenticata ai fini della presente procedura (v. da ultimo Coll. di Roma Dec. n. 16144 del 04.07.2019).
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
4. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
5. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
6. Occorre ricordare che, nella decisione n. 16994 dell'11.7.2019, questo Collegio, in una fattispecie contrattuale analoga a quella del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni del finanziatore. Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, non sono rimborsabili imposte e oneri erariali, tenuto conto che si tratta di adempimenti imposti dalla legge e che non sono diretti a remunerare l'intermediario né sono quantificati da quest'ultimo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 716,63, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	22
rate residue		98

TAN	▶	6,44%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	81,67%
- in proporzione alla quota interessi	69,24%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. Finanziaria (recurring)	€ 877,50	€ 716,63	€ 607,56	○	€ 0,00	€ 716,63
○		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

Ù

tot rimborsi ancora dovuti	€ 716,63
interessi legali	si

8. Nei limiti della domanda, parte ricorrente ha diritto alla restituzione di € 716,62.
9. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 716,62 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO